

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

CAPO V

Norme finali

Art. 177

(Riferimenti)

1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 179

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)(1)

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;

e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;

f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;

g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;

h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;

- i)** legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;
- l)** legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;
- m)** legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;
- n)** legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;
- o)** legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
- p)** legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;
- q)** legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- r)** legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;
- s)** legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;
- t)** il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;
- u)** legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;
- v)** legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;
- z)** legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
- aa)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;
- bb)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;
- cc)** legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;
- dd)** legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;
- ee)** legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;
- ff)** legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;
- gg)** legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;
- hh)** legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;

ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;
nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;
oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;
pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;
qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;
rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;
ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;
tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;
uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;
vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;
zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;
aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;
bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;
ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;
ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;
eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;
fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;
ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;

iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;

mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;

nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;

ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;

ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;

qqq)

(ABROGATA)

rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;

sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;

ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;

uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;

vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;

zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;

aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;

bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

(1)

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Note:

1 Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017

Art. 181

(Norme finanziarie)

1.

(ABROGATO)

(3)

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4.

(ABROGATO)

(4)

5.

(ABROGATO)

(9)(22)

6.

(ABROGATO)

(10)

7.

(ABROGATO)

(5)

8.

(ABROGATO)

(16)(19)(24)

9.

(ABROGATO)

(17)(20)

10.

(ABROGATO)

(6)

11.

(ABROGATO)

(7)

12.

(ABROGATO)

(11)(23)

13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n.

64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.

19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

20.

(ABROGATO)

(18)(21)

21.

(ABROGATO)

(1)

22.

(ABROGATO)

(2)

23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25.

(ABROGATO)

(12)

26.

(ABROGATO)

(13)

27.

(ABROGATO)

(14)

28.

(ABROGATO)

(15)

29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31.

(ABROGATO)

(8)

32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U . P . B . - capitolo 550 - 52.2.4.1.1	lire 2.500 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 551 - 52.2.4.1.1	lire 300 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 561 - 52.2.4.1.1	lire 125 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 552 - 52.2.4.1.651	lire 500 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 553 - 52.2.4.1.651	lire 200 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9636 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9637 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9640 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9630 - 52.2.8.1.659	lire 970 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9631 - 52.2.8.1.659	lire 500 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9650 - 52.5.8.1.687	lire 212,5 milioni	per l'anno 2002

33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9220 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9225 -	lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9260 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9261 -	lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9265 -	lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512	- capitolo 9266 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8965 -	lire 150 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8966 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8967 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8968 -	lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8969 -	lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire

100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Note:

1 Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.

2 Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.

3 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della presente legge.

4 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 18 della presente legge.

5 Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 37 della presente legge.

6 Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 della presente legge.

7 Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 109 della presente legge.

8 Comma 31 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 174 della presente legge.

9 Comma 5 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 31 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

10 Comma 6 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

11 Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

12 Comma 25 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

13 Comma 26 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

14 Comma 27 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

15 Comma 28 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 167 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

16 Comma 8 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

17 Comma 9 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

18 Comma 20 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

19 Comma 8 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione

dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

20 Comma 9 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

21 Comma 20 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.

22 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

23 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

24 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPREg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.